



*Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti*

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## Stagione Sportiva 2022-2023

### Comunicato Ufficiale N. 411 del 9/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

**20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALIVERNINI EMILIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAZZARELLA RAFFAELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DE SANCTIS ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, DEL SIG. DI LORENZO ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA**

**E DEL SIG. SCATTONE GIACOMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE TUTTI DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023**

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione della ASD Vis Subiaco con la quale si evidenziava che la ASD Nuova Polisportiva Agosta non avrebbe affidato, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico, la conduzione della squadra militante nella categoria Giovanissimi Under 15.

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Distinta di gara della ASD Nuova Polisportiva Agosta relativa all'incontro con la Soc. Setteville Caserosse del 07/01/2023, valevole per il girone A del campionato Giovanissimi Under 15 provinciali di Roma;
- Rilievi fotografici raffiguranti il Sig. Raffaele Mazzarella, all'epoca dei fatti, dirigente tesserato per la Nuova Polisportiva Agosta durante la predetta gara;
- Estratto storico dei tesserati e foglio censimento della Nuova Polisportiva Agosta per la stagione sportiva 2022-2023;
- Distinte di gara della ASD Nuova Polisportiva Agosta, relative agli incontri disputati in data 30/10/2022, 13/11/2022, 20/11/2022, 26/11/2022 e 07/01/2023;
- Convocazioni trasmesse per l'audizione, da parte della Procura Federale, dei seguenti tesserati della ASD Nuova Polisportiva Agosta: Alivernini Emiliano (presidente), Mazzarella Raffaele e De Sanctis Roberto (dirigenti), Di Lorenzo Angelo e Scattone Giacomo (calciatori).

Dall'attività istruttoria e dall'esame degli atti sopra indicati, emergeva che il Sig. Alivernini Emiliano, ometteva di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Giovanissimi Under 15 ad un tecnico iscritto all'albo del Settore Tecnico nella stagione 2022-2023 o quantomeno in occasione delle gare disputate dalla predetta squadra in data 30/10/2022, 13/11/2022, 20/11/2022, 26/11/2022 e 07/01/2023.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- 1) Alivernini Emiliano a) per violazione degli art. 4, comma 1, c.g.s. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle n.o.i.f., anche in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del c.u. Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione 2022-2023; b) per violazione dell'art. 22, comma 1, c.g.s. per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo, dinanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato;
- 2) Mazzarella Raffaele a) per violazione dell'art. 4, comma 1, c.g.s. , sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23 n.o.i.f. per aver ricoperto il ruolo di allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 Provinciale nella gara disputata con il Setteville Caserosse del 07/01/2023; b) per violazione dell'art. 22, comma 1, c.g.s. per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo, dinanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato;
- 3) , 4) e 5) De Sanctis Roberto, Di Lorenzo Angelo e Scattone Giacomo, tutti, per violazione dell'art. 22, comma 1, c.g.s. per non essersi presentati, senza addurre alcun motivo, dinanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati, nonostante siano stati ritualmente convocati;
- 6) ASD Nuova Polisportiva Agosta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 c.g.s.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 18/05/2022, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura, riportandosi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento con l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 per il presidente Alivernini, di mesi 2 per il dirigente Mazzarella, di mesi 1 per il dirigente De Sanctis, della squalifica di 2 giornate per i calciatori Di Lorenzo e

Scattone e dell'ammenda di euro 400 per la Società Nuova Polisportiva Agosta.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, ritiene di prosciogliere i due giovani calciatori, Di Lorenzo Angelo e Scattone Giacomo perché le convocazioni della Procura Federale sono state inviate troppo in prossimità della data di audizione, non permettendo, in tal modo, agli atleti in età scolastica di potersi organizzare per essere ascoltati.

Viceversa, questo Tribunale evidenzia la responsabilità degli altri deferiti, accertata, documentalmente, ma ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura debbano essere riviste per parametrarle ad analoghe fattispecie.

Pertanto, per tutto quanto detto

#### DELIBERA

Di prosciogliere i calciatori Di Lorenzo Angelo e Scattone Giacomo.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Alivernini Emiliano, mesi 3 di inibizione;
- Mazzarella Raffaele, mesi 1 di inibizione;
- De Sanctis Roberto, giorni 15 di inibizione;
- ASD Nuova Polisportiva Agosta, euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

### 23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA BIANCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ASD TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023

Con l'atto Prot. n. 26085/449pfi22-23/PM/fm il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D.:

**1.- il Sig. Andrea Bianchi, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della ASD Terra di Cicerone;**

**2.- la ASD Terra Di Cicerone;**

per rispondere:

**1. il Sig. Andrea Bianchi** all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Terra di Cicerone:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso, in data 1.12.2022, presentato unitamente al calciatore Sig. Raimondo Merolle presso la farmacia del Sig. Francesco Poce, presidente della società Principato di Colli, ingiuriando lo stesso e minacciandolo di distruggere la farmacia se non avesse firmato il trasferimento di tale atleta alla società Terra di Cicerone, così ottenendo il trasferimento del Sig. Merolle contro la volontà del Sig. Poce;

**2.- la ASD Terra Di Cicerone:**

- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Andrea Bianchi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il procedimento in oggetto è stato intrapreso a seguito di segnalazione alla Procura Federale datata 1.12.2022, da parte del Sig. Francesco Poce, presidente della ASD Principato Di Colli, il quale aveva evidenziato di aver ricevuto minacce e offese da parte di un tesserato per la società ASD Terra Di Cicerone, inizialmente individuato con il nome di "Luca Bianchi", al fine di ottenere lo svincolo del calciatore Sig. R.Merolle.

L'attività inquirente svolta in seguito, aveva dimostrato che il soggetto indicato nella segnalazione come "Luca Bianchi" fosse, invero, da identificarsi con il Sig. Andrea Bianchi, tesserato della società ASD Terra Di Cicerone nella qualità di direttore sportivo.

In sede di audizione alla Procura Federale, l'esponente, nel precisare ulteriormente i fatti dal medesimo segnalati, aveva dichiarato di essere stato apostrofato dal Sig. Bianchi con la seguente frase **"ti ho fatto chiamare da persone tranquille ma sei un prepotente e testa di cazzo... ti distruggo la farmacia se fosse stato mio figlio ti avrei già dato una testata"**.

Sui medesimi fatti oggetto della segnalazione, in sede di audizione alla Procura Federale erano state raccolte, altresì, le dichiarazioni:

**dell'allenatore della ASD Terre di Cicerone Sig. Luigi Lucchetti** - il quale aveva riferito di essere a conoscenza del fatto che il Sig. R. Merolle si fosse recato, unitamente al Dirigente Sig. Andrea Bianchi, dal Sig. Francesco Poce, per chiedere il trasferimento del calciatore.

A tal riguardo, il medesimo aveva dichiarato che "[...] da notizie in mio possesso, so che il Merolle R. si è recato unitamente al Dirigente Sig. Andrea Bianchi da Poce Francesco chiedendo il trasferimento [...]";

**del calciatore tesserato per la ASD Terra di Cicerone Sig. Raimondo Merolle** – il quale aveva dichiarato "[...]confermo che sicuramente i toni di voce sono stati abbastanza alti tra Bianchi

*Andrea e Poce Francesco, non so a chi si riferisse quando ha detto ti ho fatto chiamare da persone tranquille, non ricordo però le frasi appena citate che avrebbe pronunciato il Bianchi A. nei confronti del Poce F. Sicuramente sarà stato detto qualcosa del genere [..]”;*

**della presidentessa della ASD Terre di Cicerone Sig.ra Graziella Rea**, la quale aveva confermato di essere a conoscenza dei fatti oggetto dell'odierno procedimento e, nello specifico, aveva dichiarato che: “ [..] **Successivamente ho saputo che, durante l'incontro tra Poce F. e Bianchi A. c'è stata una forte discussione dai toni accesi [..]”.**

All'udienza del 18/05/2023 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Giovanni Greco. Tra i deferiti, era presente solo la ASD Terra di Cicerone, in persona della Sig.ra Graziella Rea, presidentessa nonché l.r.p.t. della società, presente unitamente al dir. Sig. Ivan Castaldi.

Il deferito Sig. Andrea Bianchi, ritualmente convocato, non compariva, né produceva memorie difensive.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

Preliminarmente, la Procura Federale comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la deferita ASD Terra di Cicerone, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., con la seguente sanzione finale: ammenda di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) – sanzione così determinata: sanzione base € 500,00 diminuita ai sensi dell'art. 127 C.G.S. di € 150,00.

Per il restante deferito, Sig. Andrea Bianchi, la Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che ne fosse affermata la responsabilità e che, per l'effetto, il medesimo fosse sanzionato con due mesi di inibizione.

In relazione all'accordo raggiunto tra la Procura Federale e la ASD Terra di Cicerone, Questo Tribunale Federale rileva come, sia la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia la sanzione indicata, risultino, rispettivamente, corretta e congrua, dovendosi, per l'effetto, dichiararne l'efficacia ai sensi dell'art. 127 C.G.S, non rilevando elementi che possano determinare il proscioglimento della deferita.

Per quanto attiene al restante deferito, Sig. Andrea Bianchi, Questo Tribunale Federale ritiene che il capo di incolpazione, di cui alla violazione dell'art. 4 c. 1 C.G.S., risulti provato dall'istruttoria condotta dalla Procura Federale.

A tal riguardo, osserva il Decidente come il narrato d'accusa trovi elementi di riscontro, oltre che nella “contumacia” del deferito, nelle dichiarazioni raccolte dall'Organo inquirente in fase di indagini ed in particolare da quelle rese dal Sig. R. Merolle, presente personalmente in occasione dei fatti *de quibus*, il quale, peraltro, in sede di audizione risultava (già) tesserato per la ASD Terra di Cicerone (e non più per il Principato di Colli), e tenuto conto, altresì, che gli apporti, meno incisivi, provenienti dall'allenatore e dalla presidentessa della ASD Terra di Cicerone, sono assistiti in misura minore dalla presunzione di indifferenza rispetto all'oggetto delle rispettive deposizioni, non potendosi, invero, predicare nei confronti di questi ultimi, in ragione delle qualità e dei ruoli dagli stessi rivestiti, una piena estraneità rispetto ai fatti di cui al presente procedimento.

Le dichiarazioni del calciatore R. Merolle consentono di confermare logicamente l'assunto accusatorio in ordine alle frasi, di tenore e contenuto offensivi e minacciosi, “**ti ho fatto chiamare da persone tranquille ma sei un prepotente e testa di cazzo... ti distruggo la farmacia se fosse stato mio figlio ti avrei già dato una testata**”, pronunciate dal Sig. Andrea Bianchi all'indirizzo del Sig. Poce al fine di ottenere lo svincolo del calciatore medesimo.

Circostanza che quest'ultimo, in sede di audizione, ha efficacemente consentito di corroborare, in parte con riferimento a dati testuali (“[..] *non so a chi si riferisse quando ha detto ti ho fatto chiamare da persone tranquille [..]”*), in parte sotto il profilo contenutistico sostanziale (“[..] *Sicuramente sarà stato detto qualcosa del genere [..]”*).

Il deferito, pertanto, merita di essere sanzionato.

Questo Tribunale Federale ritiene, altresì, congrua la sanzione indicata dalla Procura Federale.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare a carico della società A.S.D. Terra di Cicerone la sanzione finale di euro 350,00, ai sensi dell'art.127 del C.G.S.

Di applicare, altresì, l'inibizione a carico del dirigente Bianchi Andrea per n.2 mesi.  
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.  
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 9 giugno 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli